

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) STELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) TENELLA SILLANI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BENAZZO | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) PERICU | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore BENAZZO PAOLO

Nella seduta del 14/04/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo datato 7 luglio 2015, il ricorrente, in ragione dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, richiedeva all'intermediario la restituzione della quota non maturata di commissioni bancarie e oneri assicurativi.

In particolare, con detto reclamo, il ricorrente ricordava di aver stipulato, in data 10 ottobre 2006, con l'intermediario convenuto il contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 11620662, estinto anticipatamente nel mese di marzo 2011, e che, in sede dei conteggi estintivi, l'intermediario non aveva riconosciuto l'integrale rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi dovuti.

Successivamente, con ricorso in data 20 novembre 2015, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'intermediario, il ricorrente, richiamando espressamente il reclamo di cui sopra, chiedeva a codesto Collegio di condannare l'intermediario al rimborso della somma di € 3.275,14, oltre interessi legali senza alcuna indicazione in merito alla loro decorrenza, secondo i dettagli che seguono:

- € 1.797,45, a titolo di commissioni finanziarie e accessorie;
- € 1.157,69, a titolo di oneri assicurativi;
- € 320,00, a titolo di spese della procedura e spese legali,

sostenendo il diritto alla restituzione di tali importi in ipotesi della «*formulazione equivoca*» e delle «*opache formulazioni*» riscontrate nel contratto *de quo*.

In data 15 febbraio 2016, la Segreteria Tecnica ABF comunicava all'intermediario la mancata ricezione delle controdeduzioni nel termine previsto dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia e sollecitava la convenuta al deposito delle stesse, ricordando che «*qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4*» (Cfr. Sez. VI, §. 1. delle «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari»).

La convenuta non depositava alcunché, non prendendo, dunque, posizione rispetto alle argomentazioni di parte ricorrente.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la rimborsabilità o meno in favore del cliente della quota di commissioni ed oneri, anche assicurativi, non goduti in caso di anticipata estinzione del contratto di finanziamento.

Innanzitutto, preliminarmente il Collegio non può esimersi dal censurare la totale mancanza di cooperazione da parte dell'intermediario. Come ricordato dalla Segreteria Tecnica le «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari» prevedono che «*qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4*» (Cfr. Sez. VI, §. 1. delle suddette Disposizioni). Come si è già avuto modo di rilevare in altre occasioni (si veda Collegio di Milano, decisione N. 960 del 10 maggio 2011), il contegno tenuto dalla parte resistente esprime, senza dubbio alcuno, un comportamento contrario ai principi e ai fini dell'ABF (il cui primario scopo è contribuire a redimere le controversie attraverso la costruzione o la ricostruzione di un compiuto e trasparente dialogo tra cliente e intermediario) oltre che irrispettoso della funzione stessa del Collegio.

Ciò detto, venendo al merito della questione sottoposta al Collegio, ferma la disciplina contenuta nella normativa di cui al D.M. 8 luglio 1992 e al D. Lgs. 385/1993 e D. Lgs. 141/2010 questo Collegio non può che richiamarsi al costante indirizzo interpretativo, il quale è solito «*distinguere i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (cc.dd. recurring) da quelli relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (cc.d. up front)*». Tale distinzione è finalizzata a sancire la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione» (Collegio di Coordinamento n. 6167 del 22.09.2014).

Tale distinzione, in considerazione del principio generale della trasparenza contrattuale, che deve certamente trovare applicazione anche nell'ambito della tipologia di contratto sottoposta al vaglio di questo Collegio, impone all'intermediario di specificare con adeguata chiarezza e trasparenza, all'interno del regolamento contrattuale, la natura dei costi il cui pagamento viene richiesto al cliente.

Da ciò consegue che debbano essere considerati «*recurring – e quindi rimborsabili – tutti i costi le cui ragioni siano opacamente manifestati [...] Tali costi in realtà remunerano, e quindi sono corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative del rapporto, sicché il loro costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto, perché il tempo e le energie dedicate al loro svolgimento è indipendente dall'ammontare delle somme amministrate ed è piuttosto correlato alle complicazioni della normativa che si deve applicare, sicché anche diminuendo l'ammontare complessivo del prestito amministrato i costi recurring non variano e non ha alcun senso imputare diversamente nel tempo il loro ammontare*» (Collegio di Coordinamento n. 6167 del 22.09.2014).

Tuttavia, nel regolamento contrattuale *de quo* non vi è alcuna specifica individuazione né una chiara descrizione delle attività destinate a esaurirsi nella fase istruttoria del rapporto e di quelle soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale. Tale circostanza si traduce indubbiamente in mancanza di trasparenza informativa anche in considerazione del fatto che ciò che appare davvero rilevante è invero la specifica individuazione delle «*attività destinate a esaurirsi nella fase istruttoria del rapporto devono essere esplicitamente descritte nei documenti relativi alle trattative e nel contratto in modo chiaro e comprensibile (...) e corrispondere a prestazioni effettivamente compiute per le quali sussista un rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo, risultando ingiustificata e contraria alle regole di trasparenza la pretesa di individuarne l'ammontare in base a improbabili criteri percentuali*» (Collegio di Roma, 8 settembre 2014, n. 5657).

Tale specifica individuazione – come anticipato – non avveniva nel caso di specie, ove le commissioni bancarie e di intermediazione applicate dall'intermediario non sono caratterizzate dal requisito della specificità necessario per valutarne la natura *up front* dovendo, pertanto, ai sensi e in applicazione dell'art. 1370 del Codice Civile, essere considerate *recurring*.

Nel determinare quanto dovuto al ricorrente, questo Collegio, conformemente al proprio costante indirizzo interpretativo, ritiene debba essere applicato il criterio proporzionale *ratione temporis*, secondo cui l'importo complessivo di ciascuna delle voci di cui si è *supra* detto viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (*cfr. ex multis*, Collegio di Milano n. 4919 del 29.7.2014), in quanto ritenuto «*il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale*» (v. Collegio di Coordinamento n. 6167 del 22.09.2014).

Va, dunque, accolta la richiesta formulata dal ricorrente sul punto.

Anche la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi va egualmente accolta in quanto, conformemente al consolidato indirizzo dei Collegi ABF di Roma e Milano, sussiste, in ogni caso, un obbligo restitutorio in capo all'intermediario in quanto «*se il versamento anticipato tutela soprattutto, anche se non solo, l'interesse del finanziatore si deve osservare che l'onere assunto dagli associati ABI a farsi carico di anticipare al cliente il rimborso della quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell'intero premio assicurativo effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente [...]*» (Collegio di Coordinamento n. 6167 del 22.09.2014).

Ciò detto, si precisa che anche detto obbligo restitutorio deve essere calcolato sulla base del principio sopra richiamato del *pro rata temporis*.

Quanto poi alla domanda del ricorrente relativa al pagamento degli interessi legali formulata senza alcuna specifica indicazione in merito al momento della loro decorrenza, questo Collegio rinvia all'orientamento che qualifica tale rimborso quale «*obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo*» (si veda, *ex*



multiis, Collegio di Coordinamento 17 ottobre 2013, n. 5304). Pertanto, gli interessi verranno riconosciuti a far data dal reclamo.

Infine, deve essere disattesa la richiesta di rifusione delle spese legali, tema sul quale si è già espresso questo Collegio, in particolare con la pronuncia n. 3498/12, nella quale si è evidenziato che le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (in breve “Reg. ABF”) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, in ragione della natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; *«ciò non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia»* (Collegio di Coordinamento n. 3498 del 26.10.2012).

Nel caso in esame, non si ritiene che la tematica affrontata fosse di complessità tale da giustificare il ricorso ad un'assistenza tecnica legale e, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.955,14, oltre agli interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA